

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, con sede nel Comune di Colletorto (CB), una società cooperativa agricola denominata "OLEIFICIO COOPERATIVO San Giovanni Battista - Società Cooperativa Agricola".

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri Comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative e sulle imprese agricole, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 (Durata)

La Società Cooperativa ha la durata fino al 31 agosto 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo l'esercizio esclusivo delle attività agricole come disposto dall'art. 2135 c.c. e la migliore valorizzazione delle produzioni agricole dei soci e la tutela ed il miglioramento delle condizioni e delle attività dei soci produttori agricoli.

In tale contesto la cooperativa potrà promuovere la programmazione delle attività svolte dai soci, orientandone la produzione al fine di migliorare la qualità dei prodotti conferiti.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nell'attribuzione del vantaggio mutualistico.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Art. 4 (Oggetto sociale)

La Società cooperativa è costituita su iniziativa dei produttori olivicoli.

Nell'attuazione del suo programma la Società, pur nel pieno rispetto della propria autonomia funzionale, osserverà gli indirizzi dell'UNAPOL per svolgere più efficacemente un'azione per il miglioramento e la disciplina della produzione olearia e olivicola. A tal fine essa è regolata, oltre che dalle leggi generali, da tutte le leggi speciali emanate in merito e specificatamente dalla regolamentazione comunitaria di settore, come successivamente modificata ed integrata, ivi compreso il Reg. UE 1308/2013 e dai successivi decreti ministeriali di recepimento ed attuazione della normativa comunitaria anche in materia di riconoscimento

delle Organizzazioni di Produttori (O.P.). Eventuali modifiche ed integrazioni non sostanziali della normativa richiamata con cui opera la Società possono essere esplicitamente adottate dalla Società medesima con delibera dell'organo amministrativo.

Considerato lo scopo mutualistico della Società, così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione diretta della produzione degli associati;
 - la raccolta, manipolazione, lavorazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di olive conferite prevalentemente dai soci;
 - la valorizzazione delle produzioni agricole dei propri soci e la tutela e miglioramento delle condizioni e delle attività dei soci produttori agricoli; in tale contesto la cooperativa potrà promuovere la programmazione delle attività svolte dai soci, orientandone la produzione al fine di migliorare la qualità dei prodotti conferiti;
 - lo svolgimento di attività considerate agricole ed affini per garantire continuità di occupazione ai propri soci;
 - la tutela, lo sviluppo ed il miglioramento quali-quantitativo delle produzioni agricole dei soci, attraverso controlli tecnici periodici mirati al perfezionamento delle tecniche di coltivazione, all'utilizzo di agro-farmaci, sementi e concimi, alla selezione delle varietà coltivabili, alla sperimentazione di nuove varietà;
 - assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
 - promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;
 - promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta, biologici o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;
 - stabilire norme di conferimento e di immissione sul mercato dei prodotti olivicoli ed effettuare direttamente o indirettamente l'immissione sul mercato della produzione dei soci;
 - promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualità delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversità, nonché favorire processi di rintracciabilità, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al Regolamento CE n. 178/2002;
 - acquisire in conduzione, da soci e/o da terzi e a qualsiasi titolo, fondi agricoli per il loro mantenimento agronomico e/o per la gestione delle produzioni. A tale scopo la cooperativa potrà organizzare ed effettuare direttamente o per il tramite di terzi, tutte le attività tecniche e colturali, ivi comprese la gestione di personale e di mezzi, necessari allo scopo;
- La società, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà altresì:
- ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;
 - svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;

- provvedere alla gestione e valorizzazione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;
- sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;
- promuovere, istituire, coordinare o gestire in nome e per conto proprio o per conto terzi scuole o corsi di perfezionamento e di specializzazione supportandoli anche attraverso iniziative editoriali e pubblicazioni in genere;
- assicurare la trasparenza e la regolarità dei rapporti economici con gli associati nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti;
- realizzare iniziative relative alla logistica;
- favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali;
- predisporre, organizzare, promuovere, presentare e realizzare programmi finalizzati all'attuazione degli scopi previsti dal presente statuto in base alle normative ed ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari;
- promuovere programmi di ricerca e sperimentazione agraria e di riconversione e razionalizzazione produttiva delle aziende associate, nonché promuovere la costituzione di altre imprese cooperative o di altre forme associative per la realizzazione e la gestione di impianti collettivi e di stoccaggio, di lavorazione, di trasformazione e commercializzazione di prodotti olivicoli, richiedendo a tal fine ai competenti Organi Pubblici o Privati la erogazione di contributi, finanziamenti, mutui, leasing e quant'altro necessario al raggiungimento dello scopo, stipulando anche convenzioni e accordi con Enti Pubblici e Privati;
- curare la rilevazione e la divulgazione dei dati e delle informazioni per il miglioramento delle condizioni di offerta dei prodotti in collaborazione dei competenti servizi nazionali e regionali, utilizzando centri e istituti pubblici e privati per ricerche di mercato;
- tutelare e rappresentare gli interessi dei soci nei confronti di tutti gli organismi enti e amministrazioni pubbliche e private, nazionali, regionali e comunitarie;
- organizzare e curare lo svolgimento di congressi, seminari, mostre, fiere e ogni altro tipo di manifestazione attinente al proprio ambito operativo;
- acquistare, prendere a nolo ed a leasing macchine ed attrezzature agricole per essere impegnate nelle aziende condotte a qualsiasi titolo dai singoli soci; acquistare prodotti per l'agricoltura;
- assolvere a tutti gli altri compiti che la legge, le disposizioni e gli organi comunitari o la Pubblica Amministrazione possono affidare alla Società agricola in generale ed agli olivicoltori in particolare;
- distribuire tra i soci, quale prezzo del prodotto conferito alla Società, il ricavato delle vendite dedotte le spese, i costi di gestione, gli oneri finanziari, gli accantonamenti relativi alla gestione sociale e l'eventuale residuo di bilancio;
- erogare servizi in agricoltura anche mediante attività di assistenza tecnica, formazione, informazione e consulenza alla gestione di aziende agricole;
- acquistare ed utilizzare, anche tramite i propri soci, macchine ed attrezzature agricole ed industriali necessarie per lo svolgimento degli scopi sociali, richiedendo a tal fine ai competenti Organi Pubblici e Privati la erogazione di contributi, finanziamenti, mutui e leasing;
- cedere in uso le macchine precedentemente menzionate con le modalità che di volta in volta saranno stabilite dall'organo amministrativo;

- predisporre, organizzare, promuovere e curare, in base alle normative ed ai finanziamenti regionali, nazionali e comunitari, la presentazione di progetti per lo svolgimento di attività per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori e degli operatori del settore olivicolo;

- effettuare prestiti ai soci secondo la normativa vigente.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine alle attività sopraelencate, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attività sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

La Cooperativa potrà altresì assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Per il raggiungimento dei suoi fini la Società può stipulare contratti e convenzioni, aderire ad altri organismi e persone giuridiche, rappresentare i soci, designare rappresentanti e delegati della categoria presso enti, istituti e Organi Pubblici e Privati e compiere qualunque altro atto di natura mobiliare o immobiliare, necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale prestando anche fideiussioni, avalli ed ogni altra garanzia in genere, nei limiti di legge, anche a favore di terzi e, nei limiti di legge, l'assunzione di mutui passivi sia fondiari che ipotecari, sia con privati che con Enti Pubblici.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalle norme attuative della regolamentazione europea di settore.

Possono assumere la qualifica di soci cooperatori gli imprenditori agricoli, che dispongano dei prodotti agricoli necessari al conseguimento dell'oggetto sociale.

Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, possono essere soci tutti gli olivicoltori, singoli o associati, proprietari o conduttori di fondi olivetati, situati nel territorio del Comune di Colletorto (CB) e di comuni limitrofi.

Non possono far parte della Società i produttori sia singoli sia associati che svolgono contemporaneamente a quella agricola, attività di carattere commerciale o industriale contrastante con gli scopi e gli interessi della Società.

I soggetti che non siano produttori possono essere ammessi come soci ma non possono rappresentare, complessivamente, più del 10% (dieci per cento) dei diritti di voto della

società e non possono assumere cariche sociali. Tali soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale fondo di esercizio e/o programma di sostegno e non devono svolgere attività concorrenziali con quelle della società.

Non possono aderire alla società singoli produttori già soci di persone giuridiche con le quali hanno vincoli ed obblighi di cessione e/o conferimento, per lo stesso prodotto, anche se tali persone giuridiche non aderiscono a nessuna Organizzazione di produttori.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitino in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Art. 6 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché indirizzo di posta elettronica e numero di fax;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, che non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, i regolamenti sociali e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'ubicazione e l'estensione dei terreni condotti a qualsiasi titolo, con indicazione del quantitativo prodotto nel biennio precedente la domanda;
- f) l'impegno al conferimento del cento per cento della produzione olivicola, conformemente a quanto disposto dai regolamenti interni ed a quanto in appresso indicato;
- g) l'impegno che se non consegnano l'intero quantitativo prodotto oppure lo consegnano in quantità minore, salvo casi di forza maggiore, riconosciuti validi dal Consiglio di Amministrazione saranno assoggettati al pagamento di un indennizzo pari alla quota di spese generali e di lavorazione, ammortamenti compresi che sarebbero gravati sul quantitativo soggetto a conferimento, salvo il diritto della cooperativa al risarcimento dei danni maggiori. In attesa della chiusura del bilancio per la quota definitiva di addebito, ai soci inadempienti sarà addebitata una quota provvisoria corrispondente al 20% (venti per cento) del valore di mercato del prodotto non conferito;
- h) l'eventuale possesso della qualifica di IAP;
- i) l'eventuale possesso della qualifica di coltivatore diretto;
- j) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 31 del presente Statuto

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d), e), f), g), h), i) e j) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- k) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica ed il numero di fax;
- l) la delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- m) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. L'Organo amministrativo, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 7 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

c) ad applicare, in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dalla organizzazione;

d) a non aderire ad altre organizzazioni produttive per gli stessi prodotti conferiti;

e) a fornire le informazioni richieste dalla società a fini statistici o a fini di programmazione della produzione;

f) a cedere e/o conferire una quota non inferiore al 100% (cento per cento) della propria produzione alla società per la relativa commercializzazione, fatto salvo quanto previsto all'articolo 4 comma 1 lettera e del D.M. n. 86483 del 24 novembre 2014 Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali;

g) a mantenere il vincolo associativo per un periodo di almeno due anni, osservando in caso di recesso, quanto previsto dal successivo art. 9;

h) ad applicare, in materia di produzione e commercializzazione delle olive e loro derivati le norme adottate dalla società per migliorare la qualità del prodotto e per adattare i volumi dell'offerta alle esigenze di mercato;

i) a consentire e facilitare l'accertamento e la verifica da parte della Società della qualità e quantità della produzione di olive e derivati e di ogni altro elemento relativo alla propria azienda e attività produttiva;

l) a sottoscrivere all'atto della sua iscrizione a socio almeno una quota di importo non inferiore ai limiti minimi previsti dalla legge, impegnandosi a versarla secondo quanto indicato in appresso;

m) ad aderire, per quanto riguarda la produzione oggetto dell'attività della Società, ad una sola organizzazione di produttori;

n) al rispetto delle norme e dei regolamenti societari, in maniera particolare quelle relative alla ecocompatibilità e alla coltivazione biologica;

o) ad inserire nell'atto di trasferimento dell'azienda l'obbligo dell'acquirente di subentrare nel rapporto sociale, previa autorizzazione dell'organo amministrativo alla cessione della quota,

qualora l'azienda sia trasferita ad un componente del nucleo familiare o a società costituita nell'ambito del medesimo nucleo.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Il socio è tenuto a comunicare qualsiasi altra variazione relativa alle informazioni comunicate in sede di domanda di ammissione o successivamente. Le suddette variazioni hanno effetto dal momento della loro comunicazione alla Cooperativa.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento, liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge (art. 2473 c.c.) può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali.

1. In caso di presentazione di un programma di sostegno, nessun produttore può liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione della stessa società.

Il recesso acquista efficacia alla conclusione del programma di impegni.

Il recesso non può essere parziale.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata mediante raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione e trasmettere non oltre i seguenti dieci giorni la relativa comunicazione al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, in materia di recesso ed esclusione, è dato ricorso ad un arbitro, previsto dal successivo articolo 31, che giudicherà ritualmente e secondo diritto.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a) senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli impegni presi a qualunque titolo verso la Società o si renda moroso nel pagamento della quota sociale sottoscritta;
- b) senza preventiva autorizzazione scritta dell'organo amministrativo prenda parte ad imprese che svolgano attività contrastanti con quelle della società;
- c) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- d) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'Assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibere adottate dagli organi sociali;
- e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa.

Nei casi di cui alle lettere a), b), d) ed e) del presente articolo il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a regolarizzare la propria posizione entro 30 (trenta) giorni. Trascorso inutilmente detto termine, al socio verranno applicate le sanzioni

previste dall'Assemblea dei soci, ferma restando la possibilità dell'organo amministrativo di deliberarne l'esclusione.

L'esclusione è comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso i provvedimenti del Consiglio di Amministrazione, in materia di recesso ed esclusione, è dato ricorso ad un arbitro, previsto dal successivo articolo 31, che giudicherà ritualmente e secondo diritto.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dalla ricezione da parte del socio del provvedimento di esclusione.

Art. 11 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota interamente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso del de cuius, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'articolo 2347 secondo e terzo comma, del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società possono subentrare, qualora ne facciano richiesta, nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerti i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 6. In mancanza si provvede alla liquidazione nella misura e con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 6.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi degli articoli 12 e 13.

Art. 12 (Rimborso della quota)

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate. La liquidazione della partecipazione sociale, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e detratte le somme ancora dovute dal socio, comprende il valore nominale delle quote e il rimborso del soprapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies, comma 3, del codice civile.

Il rimborso delle quote ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso o l'esclusione del socio.

Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro un anno dalla data di

approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con delibera dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 10, lettere b), c) e d) dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 14 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della società è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore non superiore e non inferiore ai limiti di legge;

2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 16 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 15 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Art. 16 (Bilancio d'esercizio)

L'esercizio sociale va dal primo settembre al 31 agosto dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili.

Sono fatte salve le disposizioni previste dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 17 (Vantaggio mutualistico)

In sede di redazione del bilancio il Consiglio di Amministrazione propone il prezzo di liquidazione dei prodotti agricoli conferiti nell'esercizio dai soci, che viene determinato definitivamente dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio.

La loro valorizzazione avviene in base ai risultati della gestione, intesi come esclusiva differenza fra i proventi di gestione derivanti dalla vendita dei prodotti e i proventi accessori, e gli oneri di gestione e accessori. La ripartizione avviene tra i soci in proporzione alla quantità e alla qualità del prodotto conferito, in conformità a quanto previsto dai regolamenti interni.

Pertanto non si darà luogo a distribuzione di ristorni in quanto il vantaggio mutualistico è insito nella valorizzazione dei prodotti medesimi, così come evidenziato nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio, nel rispetto dell'articolo 2545 sexies del codice civile.

TITOLO V ORGANI SOCIALI

Art. 18 (Organi sociali)

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) l'Organo amministrativo;
- c) il sindaco e /o il revisore, se nominati.

Art. 19 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) procede alla nomina e revoca dell'Organo amministrativo;

- c) procede all'eventuale nomina del sindaco e/o del revisore;
- d) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori ed al Sindaco e /o il revisore, se nominati;
- e) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo;
- g) delibera sull'eventuale erogazione del rimborso;
- h) approva gli eventuali regolamenti interni;
- i) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e del Sindaco;
- l) nomina i liquidatori e stabilisce i criteri di svolgimento della liquidazione;
- m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti sottopongono alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto g) deve essere redatto da un notaio.

Art. 20 (Convocazione dell'assemblea)

L'Assemblea viene convocata, dall'Organo amministrativo, con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale, ma può anche riunirsi in comune diverso da quello in cui si trova la sede sociale, purchè in Italia.

L'avviso di convocazione deve essere comunicato con lettera raccomandata A/R inviata ai soci o consegnata a mano almeno otto giorni prima dell'adunanza.

In alternativa, l'Assemblea potrà essere convocata mediante comunicazione trasmessa ai soci a mezzo fax o posta elettronica, ai recapiti risultanti dal libro soci, a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni dell'Assemblea.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'articolo 16.

L'Assemblea inoltre può essere convocata dall'Organo amministrativo ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo, e comunque non oltre 15 giorni dalla richiesta, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal sindaco o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In assenza delle prescritte formalità per la convocazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori ed il Sindaco e il revisore, se nominati, siano presenti ovvero informati della riunione. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 21 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società oppure sul trasferimento della sede sociale in altre località del territorio dello stato, tanto in prima quanto in seconda

convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole del 51% (cinquantuno per cento) dei soci con diritto di voto.

Sono salve le norme di legge che prevedono quorum costitutivi e/o deliberativi diversi con disposizione inderogabile.

Art. 22 (Voto ed intervento)

Ai sensi dell'articolo 2538 del codice civile, nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 1 (uno) voto e parteciperanno all'Assemblea a mezzo dei propri rappresentanti all'uopo delegati dai competenti organi deliberativi.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia Amministratore della Cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di 3 (tre) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Art. 23 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un Segretario, anche non socio. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Art. 24 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 7 (sette) a 9 (nove) eletti dall'Assemblea che ne determina, di volta in volta, il numero.

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente nella sua prima seduta.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori restano in carica per 3 (tre) esercizi. Gli Amministratori sono rieleggibili.

I consiglieri o la lista dei candidati al consiglio di amministrazione devono presentare la propria candidatura almeno sette giorni prima dell'assemblea indetta per il rinnovo delle cariche sociali.

Art. 25 (Compiti dell'Organo amministrativo)

L'Organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

Nel caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori possono delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione della redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Art. 26 (Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei Consiglieri.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 3 (tre) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che i Consiglieri, il sindaco e il revisore, se nominati, ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Nel caso di inerzia o impossibilità del Presidente, la convocazione può essere fatta anche dal Vicepresidente e nel caso di sua impossibilità o inerzia anche dall'Amministratore in carica più anziano.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
2. che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
3. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
4. che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea

sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende respinta.

Ogni Amministratore deve dare notizia agli altri Amministratori ed al sindaco, se nominato, di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

Art. 27 (Integrazione dell'Organo amministrativo)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti il Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del sindaco qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal sindaco, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del sindaco l'assemblea può essere convocata da ogni socio.

Art. 28 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai membri del Comitato Esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere del Sindaco, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 29 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. L'Organo amministrativo può nominare i Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe agli stessi conferite, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 30 (Organo di controllo)

La cooperativa può nominare il sindaco e/o il revisore.

Nei casi previsti dalla legge, la nomina è obbligatoria.

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

TITOLO VI CONTROVERSIE

Art. 31 (Clausola arbitrale)

Qualunque controversia sorga fra i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti ed organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la Società ha la sua sede legale

TITOLO VII SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 32 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 33 (Devoluzione del patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 16, lettera d) e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti;
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 34 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei Comitati Tecnici, se verranno costituiti.

Art. 35 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la

promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la Cooperativa:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 36 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'articolo 2519 del medesimo codice si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.